

Ho fatto osservare che il liquidatore, Ecc. Duce-  
ceschi, nell'intento di agevolare la definizione  
della pratica, si è dichiarato disposto a limi-  
tare le sue competenze a  $\text{L. } 150.000$ , mentre in  
suo favore fu stabilito un compenso mensile  
di  $\text{L. } 3.000$  che non gli fu mai corrisposto, ad  
eccezione di un solo acconto di  $\text{L. } 20.000$  (l'o-  
pera prestata dal liquidatore ebbe inizio il  
30.10.1941).

In seguito a quanto sopra, detta Direzione  
generale del Demanio, rilevato che l'atti-  
vo della liquidazione, in  $\text{L. } 378.000$  circa, ver-  
rebbe a ridursi - dopo pagato il compenso al  
liquidatore e quello di  $\text{L. } 20.000$  al ragioniere  
che ha tenuto la contabilità - a  $\text{L. } 208.000$ , dimo-  
do che l'ulteriore somma, occorrente per saldare  
il credito della Cassa di Risparmio di Forlì,  
sarebbe di  $\text{L. } 217.000$ , ha concluso auspicando che  
l'Istituto, data la modesta entità della som-  
ma ancora necessaria per soddisfare la suddet-  
ta Cassa, vorrà aderire ad accollarsene l'onere.

L'avv. Pasanisi ha fatto rilevare che l'Isti-  
tuto potrebbe irrigidirsi o rifiutare ogni ulte-  
riore pagamento alla Cassa di Risparmio di  
Forlì, sostenendo che esiste la responsabilità